

CONSIGLIO D'EUROPA

RACCOMANDAZIONE

R(2010)1

*del Comitato dei Ministri agli Stati Membri
sulle*

**REGOLE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
IN MATERIA DI PROBATION**

Traduzione in lingua italiana

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

RACCOMANDAZIONE R(2010)1
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
SULLE REGOLE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
IN MATERIA DI PROBATION¹

*(adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010
nel corso della 1075° riunione dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri, in particolare per mezzo dell'armonizzazione delle leggi in materie di interesse comune;

Considerato che lo scopo della probation è quello di contribuire ad un giusto processo penale, ed anche alla sicurezza pubblica, prevenendo e riducendo il verificarsi di reati;

Considerato che i servizi incaricati della probation sono tra i servizi fondamentali della giustizia e che il loro lavoro influisce sulla riduzione della popolazione carceraria;

Con riferimento a:

— la Dichiarazione ed il Piano d'Azione adottato dal terzo vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio

¹ Si riporta di seguito la definizione del termine *Probation*, così come appare nell'Appendice II della presente Raccomandazione (v. *infra*). "**Probation**: tale termine descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e pronunciate nei confronti di un autore di reato. Essa consiste in tutta una serie di attività e di interventi, che comprendono supervisione, consiglio ed assistenza allo scopo di reintegrare socialmente l'autore di reato nella società e di contribuire alla sicurezza pubblica." [N.d.T.]

- d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), con particolare riguardo alla sicurezza dei cittadini;
- la Risoluzione n° 2 (paragrafo 19) adottata dalla 26^a Conferenza dei ministri europei della giustizia (Helsinki, 7-8 aprile 2005);

Tenendo conto della:

- Convenzione per la tutela dei Diritti Umani e della Libertà Fondamentali (STE n. 5);
- Convenzione Europea sul controllo dei delinquenti con condanna condizionale o in liberazione condizionale (STE n. 51);
- Convenzione Europea sulla validità internazionale delle sentenze penali (STE n. 70);
- Raccomandazione n° R(92)16 sulle Regole Europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna;
- Raccomandazione n° R(97)12 sul personale incaricato dell'applicazione di sanzioni e misure;
- Raccomandazione n° R(99)19 sulla mediazione in ambito penale;
- Raccomandazione n° R(99)22 sul sovraffollamento penitenziario e sull'inflazione della popolazione carceraria;
- Raccomandazione n° R(2000)22 sul miglioramento dell'implementazione delle regole europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna;
- Raccomandazione n° R(2003) sulla liberazione condizionale (o sulla parola);
- Raccomandazione n° R(2003)23 sulla gestione, da parte delle amministrazioni penitenziarie, di detenuti condannati all'ergastolo o ad altre pene lunghe;

- Raccomandazione n° R(2006)2 sulle Regole Penitenziarie Europee;
- Raccomandazione n° R(2006)8 sull'assistenza alle vittime di reati;
- Raccomandazione n° R(2006) sull'uso della custodia cautelare in carcere, le condizioni in cui essa ha luogo ed i provvedimenti per la tutela dagli abusi;

Tenendo conto inoltre

- delle Regole Minime standard delle Nazioni Unite per le misure non detentive (le Regole di Tokyo)

Raccomanda che i governi degli Stati Membri:

- si facciano guidare nella legislazione, nelle politiche e nelle prassi dalle regole contenute nelle appendici alla presente raccomandazione;
- facciano in modo che la presente raccomandazione e il commento che la accompagna siano tradotti e diffusi quanto più ampiamente possibile e, più in particolare, tra le autorità giudiziarie, i servizi di area penale esterna, i servizi penitenziari, ed anche ai mass media ed all'opinione pubblica.

PARTE I
PORTATA, APPLICAZIONE, DEFINIZIONI
E PRINCIPI BASILARI

PORTATA ED APPLICAZIONE

Le presenti regole guidano la creazione e il buon funzionamento dei servizi di probation. Esse si applicano anche ad altre organizzazioni, allorché queste svolgono compiti nell'ambito coperto dalle presenti regole, compresi altri organi dello stato, organizzazioni non governative e commerciali.

Nulla, nelle presenti regole, deve essere interpretato in maniera tale da precludere, in qualunque modo, l'applicazione di strumenti e standard internazionali di tutela dei diritti umani che siano più favorevoli al trattamento degli autori di reato.

Le presenti regole devono essere lette insieme alla Raccomandazione n° R(92)16 sulle Regole Europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna.

Inoltre, le presenti regole sono complementari alle collegate disposizioni della Raccomandazione n° R(97)12 sul personale incaricato dell'applicazione di sanzioni e misure, della Raccomandazione n° R(99)19 sulla mediazione in ambito penale, della Raccomandazione n° R(99)22 sul sovraffollamento penitenziario e sull'inflazione della popolazione carceraria, della Raccomandazione n° R(2000)22 sul miglioramento dell'implementazione delle regole europee sulle sanzioni e misure applicate nella comunità, della Raccomandazione n°

R(2003) sulla liberazione condizionale (o sulla parola), della Raccomandazione n° R(2003)23 sulla gestione, da parte delle amministrazioni penitenziarie, di detenuti condannati all'ergastolo o ad altre pene lunghe, della Raccomandazione n° R(2006)2 sulle Regole Penitenziarie Europee, della Raccomandazione n° R(2006)8 sull'assistenza alle vittime di reati, della Raccomandazione n° R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare in carcere, le condizioni in cui essa ha luogo ed i provvedimenti per la tutela dagli abusi, e devono essere lette insieme con esse.

DEFINIZIONI

Probation: descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato, ed anche a contribuire alla sicurezza pubblica.

Servizio di probation: indica ogni servizio designato dalla legge ad adempiere i suddetti compiti e responsabilità. A seconda del sistema nazionale, il lavoro del servizio di probation può anche comprendere la trasmissione di informazioni e pareri all'autorità giudiziaria o ad altre autorità decisionali, per aiutarle a prendere decisioni giuste e basate su informazioni complete; offerta di orientamento e sostegno ai delinquenti quando sono detenuti per preparare la loro liberazione ed il loro reinserimento; controllare e assistere persone soggette a liberazione anticipata; interventi di giustizia riparativa; ed offerta di assistenza alle vittime dei reati.

Sanzioni e misure applicate in area penale esterna: indica le sanzioni e le misure che permettono all'autore di reato di rimanere fuori dal carcere e comportano alcune restrizioni della libertà personale, per mezzo dell'imposizione di condizioni e/o di obblighi. Il termine designa qualunque sanzione imposta da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e qualunque misura adottata prima o in luogo di una decisione su una sanzione, ed anche le modalità di esecuzione di una condanna detentiva al di fuori di un istituto penitenziario.

Aiuto al riadattamento [*aftercare*]: indica il processo volontario di reintegrazione di un delinquente nella società, dopo la scarcerazione definitiva, in maniera costruttiva, pianificata e controllata. Nelle presenti regole, il termine è distinto da "reinserimento", che fa riferimento ad un intervento previsto dalla legge e messo in atto dopo la scarcerazione.

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. I servizi di probation hanno lo scopo di ridurre la perpetrazione di ulteriori reati instaurando rapporti positivi con gli autori di reato, al fine di assicurarne la presa in carico (anche con un controllo, se necessario), di guidarli e assisterli per favorire la riuscita del loro reinserimento sociale. In tal modo, la probation contribuisce alla sicurezza collettiva ed alla buona amministrazione della giustizia.
2. I servizi di probation sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali degli autori di reato. In tutti i loro interventi, essi tengono debitamente conto della dignità, della salute, della sicurezza e del benessere dei delinquenti.
3. In tutti i casi in cui i servizi di probation trattano questioni relative alle vittime di reati, essi sono tenuti a rispettare i diritti ed i bisogni di queste ultime.
4. I servizi di probation tengono pienamente conto della particolarità, della situazione e dei bisogni individuali degli autori di reato, cosicché ogni caso sia trattato con giustizia ed equità. Gli interventi dei servizi di probation si svolgono senza discriminazioni, basate in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, l'handicap, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad un gruppo etnico minoritario, il censo, la nascita o qualunque altra situazione.
5. Nell'eseguire qualunque sanzione o misura, i servizi di probation non devono imporre all'autore di reato pesi o restrizioni dei suoi diritti superiori a quanto è previsto

dalla decisione giudiziaria o amministrativa e che deriva, in ogni singolo caso, dalla gravità dell'infrazione o dal rischio di recidiva opportunamente valutato.

6. I servizi di probation cercano quanto più possibile il consenso informato e la collaborazione degli autori di reato per tutti gli interventi che li riguardano.
7. Ogni intervento che precede il riconoscimento definitivo della colpevolezza deve essere effettuato con il consenso informato dell'autore del reato e non deve essere dannoso per la presunzione di innocenza.
8. I servizi di probation, le loro mission e le loro responsabilità, così come i loro rapporti con i pubblici poteri ed altri organismi sono definiti dalla legislazione nazionale.
9. La probation ricade nella responsabilità del servizio pubblico, anche nel caso in cui i servizi sono prestati da altri organismi o da volontari.
10. I servizi di probation beneficiano di uno status e di un riconoscimento adeguato alla loro *mission* e sono dotati di risorse sufficienti.
11. Le autorità decisionali si avvalgono, se opportuno, dei pareri e della supervisione professionale dei servizi di probation per ridurre, da un lato, il rischio di recidiva e per sviluppare, d'altro lato, l'uso delle misure alternative alla detenzione.
12. I servizi di probation collaborano con altri organismi pubblici o privati e con la comunità locale per promuovere l'inserimento sociale degli autori di reato. È necessario un

lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni, per rispondere alle necessità, spesso complesse, degli autori di reato e per rafforzare la sicurezza collettiva.

13. Tutte le attività e gli interventi dei servizi di probation rispettano le norme deontologiche e professionali nazionali ed internazionali più avanzate.
14. Devono essere stabilite procedure accessibili, imparziali ed efficaci per depositare reclami riguardanti la procedura di probation.
15. I servizi di probation sono sottoposti a regolare ispezione governativa e/o ad un controllo indipendente.
16. Le autorità competenti sostengono l'efficacia delle misure di probation ed incoraggiano la ricerca scientifica, i cui risultati devono orientare le politiche e le prassi in materia di probation.
17. Le autorità competenti ed i servizi di probation informano i media ed il grande pubblico in merito all'azione dei servizi di probation, al fine di far meglio comprendere il loro ruolo ed il loro valore per la società.

PARTE II ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ORGANIZZAZIONE

18. La struttura, lo status e le risorse dei servizi di probation devono corrispondere al volume dei compiti e delle

responsabilità che ad essi sono affidati e devono riflettere l'importanza del servizio pubblico che assicurano.

19. I servizi di probation, siano essi pubblici o privati, sono tenuti a conformarsi alle istruzioni ed alle regole formali della politica di intervento stabilite dalle autorità competenti.
20. Qualunque organismo privato che svolge compiti di probation per gli autori di reato deve essere accreditato dalle autorità competenti, ai sensi della normativa nazionale.

PERSONALE

21. I servizi di probation devono agire in maniera tale da guadagnare la credibilità degli altri organi di giustizia e della società civile per lo status ed il lavoro svolto dal loro personale. Le autorità competenti si sforzano di agevolare il raggiungimento di tale scopo, fornendo risorse adeguate, facendo in modo che il personale sia selezionato e assunto in maniera mirata, correttamente remunerato e posto sotto l'autorità di una direzione competente.
22. Il personale è assunto e selezionato in funzione di criteri approvati che devono insistere sull'integrità, le qualità umane, le competenze professionali e le attitudini personali necessarie al compito complesso che deve svolgere.
23. Tutti i membri del personale devono avere accesso ad una formazione conforme al ruolo ed al grado di responsabilità professionale.
24. È offerta una formazione iniziale a tutti i membri del personale, allo scopo di trasmettere le competenze, le

conoscenze ed i valori necessari. Il personale è valutato secondo modalità riconosciute e sono rilasciate qualifiche che certificano il livello di competenza raggiunto.

25. Il personale deve, durante tutta la carriera, mantenere e migliorare le proprie conoscenze e competenze professionali grazie alla formazione e all'aggiornamento che gli sono offerti.
26. Il personale deve essere formato ed abilitato ad agire secondo il proprio giudizio, nel rispetto della legge, dell'etica, dei principi dell'istituzione, delle norme professionali attuali e del codice deontologico.
27. Il personale che lavora o deve lavorare con autori di reati di natura particolare riceve una formazione specifica allo scopo.
28. La formazione tiene conto degli autori di reato e, all'occorrenza, delle vittime particolarmente vulnerabili o che presentano particolari necessità.
29. Gli operatori dei servizi di probation devono essere in numero sufficiente per poter svolgere efficientemente la loro missione. Il numero di casi che ogni operatore deve trattare deve permettergli di sorvegliare, guidare e assistere efficacemente gli autori di reato in maniera umana e, se opportuno, di lavorare con le loro famiglie e, eventualmente, con le vittime. Se la domanda è eccessiva, è responsabilità della direzione cercare soluzioni ed indicare al personale i compiti prioritari.
30. La direzione cura la qualità del lavoro di probation dirigendo, guidando, controllando e motivando il personale. Quest'ultimo deve rendere conto dei propri atti.

31. La direzione cura lo sviluppo ed il mantenimento di buoni rapporti di lavoro e di buoni contatti con altri servizi e partner, con i volontari, i poteri pubblici, i media e l'opinione pubblica.
32. Devono essere impartite disposizioni che prevedono la consultazione collettiva del personale da parte della direzione su questioni di ordine generale relative all'attività professionale ed alle relative condizioni di impiego.
33. La remunerazione, i benefici sociali e le condizioni di impiego del personale devono essere in rapporto con lo status della professione e devono corrispondere alla natura gravosa del lavoro, per permettere di assumere e conservare in servizio personale competente.
34. In taluni aspetti del lavoro di probation possono essere coinvolti dei volontari: questi ultimi sono oggetto di selezione, sostegno ed attribuzione di adeguate risorse.

PARTE III
RESPONSABILITÀ E RAPPORTI
CON ALTRI ORGANISMI

35. Ai sensi della legge nazionale, i servizi di probation sono in contatto con le autorità giudiziarie e, se necessario, con altre autorità competenti, e forniscono loro informazioni. Essi comunicano, di norma, informazioni di portata generale ed anche relative a casi particolari, in particolare riguardo il probabile impatto della detenzione e

l'opportunità di applicare sanzioni e misure non privative della libertà. Nelle ipotesi in cui sono richiesti rapporti relativi a casi individuali, l'informazione da comunicare deve essere chiaramente definita.

36. I servizi di probation presentano regolarmente alle autorità competenti rapporti e resoconti sull'insieme della loro azione.
37. I servizi di probation cooperano con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere i loro obblighi.
38. I servizi di probation incitano ed aiutano i servizi di sostegno ad assumere le loro responsabilità per quanto riguarda l'assistenza da offrire agli autori di reato in quanto membri della società.
39. Indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno della stessa organizzazione, i servizi di probation ed i servizi degli istituti penitenziari lavorano in stretta cooperazione per contribuire al successo del passaggio dalla vita in carcere alla vita libera.
40. In caso di necessità, si concludono accordi interorganizzativi di carattere generale o riguardanti casi singoli, in cui sono inserite le condizioni di collaborazione e di assistenza fra partner diversi.
41. La legislazione nazionale deve stabilire regole chiare e formali relative al segreto professionale, alla tutela dei dati ed allo scambio di informazioni. In caso di stipula di partenariati, si citano espressamente tali regole.

PARTE IV
IL LAVORO NELL'AREA PENALE ESTERNA

RAPPORTI PREPARATORI ALLA SENTENZA

42. A seconda del sistema giuridico nazionale, i servizi di probation possono preparare rapporti preparatori alla sentenza su singoli presunti autori di reato, allo scopo, se necessario, di aiutare le autorità giudiziarie a decidere sull'opportunità o meno di procedere o sulla sanzione o misura più appropriata. In questo caso, i servizi di probation comunicano regolarmente con le autorità giudiziarie per determinare le situazioni in cui questo tipo di rapporto può essere utile.
43. I rapporti preparatori alla sentenza si basano su informazioni chiaramente identificate. Per quanto possibile, esse devono essere verificate ed aggiornate nel corso dello svolgimento della procedura.
44. I presunti autori di reato devono avere la possibilità di partecipare alla redazione del rapporto, nel quale si deve riflettere il loro parere, se disponibile, ed il cui contenuto deve essere comunicato loro personalmente o per il tramite del loro avvocato.

ALTRI RAPPORTI DI TIPO CONSULTIVO

45. Secondo il sistema giuridico nazionale, i servizi di probation possono fornire i rapporti necessari a prendere decisioni da parte delle autorità competenti. Tali rapporti danno un parere:
 - a) Sulla possibilità di liberare l'autore di reato;

- b) Sulle condizioni particolari che devono accompagnare la decisione di liberazione dell'autore di reato;
 - c) Su ogni tipo di intervento trattamentale necessario per preparare l'autore di reato alla liberazione.
46. Gli autori di reato devono avere la possibilità, all'occorrenza, di partecipare alla redazione del rapporto, nel quale si deve riflettere il loro parere, se disponibile, ed il cui contenuto deve essere comunicato loro personalmente o per il tramite del loro avvocato.

IL LAVORO DI INTERESSE GENERALE

47. Il lavoro di interesse generale è una sanzione o misura applicata nella comunità che comporta l'organizzazione e la supervisione da parte dei servizi di probation di un lavoro non retribuito al servizio della collettività a titolo di riparazione effettiva o simbolica di un pregiudizio causato dal delinquente. Il lavoro di interesse generale non deve essere di natura tale da stigmatizzare gli autori di reato ed i servizi di probation devono cercare di individuare e far svolgere compiti favorevoli allo sviluppo delle competenze ed all'inserimento sociale degli autori di reato.
48. Il lavoro di interesse generale non deve essere eseguito a vantaggio dei servizi di probation, del loro personale o a scopo commerciale.
49. All'atto della selezione dei compiti adatti al lavoro di interesse generale, i servizi di probation tengono conto della sicurezza della collettività e dei beneficiari diretti di tale lavoro.

50. La tutela degli autori di reato assegnati a svolgere un lavoro di interesse generale deve essere assicurata per mezzo di misure adeguate di igiene e sicurezza. Tali misure non possono essere meno rigorose di quelle applicabili agli altri lavoratori.
51. I servizi di probation concepiscono programmi di lavoro di interesse generale prevedendo tutta una serie di compiti che corrispondono alle diverse attitudini degli autori di reato ed alla diversità dei loro bisogni. In particolare, devono essere previsti compiti adatti alle donne, alle persone handicappate, ai giovani adulti ed agli anziani.
52. Gli autori di reato devono essere consultati in merito al tipo di lavoro che possono svolgere.

LE MISURE DI SUPERVISIONE

53. Ai sensi della legislazione nazionale, i servizi di probation possono mettere in atto una supervisione prima, durante e dopo il processo, come ad esempio una supervisione nell'ambito di una liberazione provvisoria, di una liberazione su cauzione, di abbandono condizionale della procedura, di una pena condizionale o con sospensione, o di una liberazione anticipata.
54. Per garantire il rispetto della misura, è necessario che la supervisione sia pienamente adattata alla varietà degli autori di reato ed ai loro bisogni.
55. La supervisione non deve essere considerata come un semplice controllo, ma anche come un mezzo per

consigliare, aiutare ed accompagnare gli autori di reato. In caso di bisogno, deve essere completata con altri interventi, proposti dal servizio di probation o da altri organismi, quali corsi di formazione, sviluppo di competenze, offerte di lavoro e dispositivi di cura.

IL LAVORO CON LA FAMIGLIA DELL'AUTORE DI REATO

56. Se necessario, e conformemente alla normativa nazionale vigente, i servizi di probation offrono, direttamente o attraverso i servizi partner, sostegno, consiglio ed informazione alle famiglie degli autori di reato.

SORVEGLIANZA ELETTRONICA

57. Allorché la sorveglianza elettronica è messa in atto nell'ambito di una supervisione di probation, essa deve essere completata da interventi concepiti per condurre alla reintegrazione e per aiutare la desistenza.
58. Il livello di sorveglianza tecnologica non deve essere più invasivo del necessario in funzione di ogni singolo caso e deve tenere conto della gravità dell'infrazione commessa e dei rischi per la collettività.

IL REINSERIMENTO

59. Quando i servizi di probation sono incaricati di supervisionare un autore di infrazione dopo la scarcerazione, collaborano con le autorità penitenziarie, i delinquenti, le loro famiglie e la collettività per preparare la liberazione ed il reinserimento nella società.

Stabiliscono contatti con i servizi competenti intramurari per aiutare il reinserimento sociale e professionale dopo la scarcerazione.

60. I servizi di probation devono poter accedere ai detenuti ogni volta che è necessario, per poterli aiutare a preparare la loro liberazione e ad organizzare il reinserimento, al fine di assicurare la continuità della presa in carico basata su tutto il lavoro costruttivo intrapreso durante la loro detenzione.
61. La supervisione dopo una liberazione anticipata deve avere lo scopo di soddisfare i bisogni di reinserimento degli autori di reato, quali un lavoro, un alloggio, un'istruzione, e di assicurare il rispetto delle condizioni della liberazione, al fine di ridurre i rischi di recidiva e di gravi danni.

L'AIUTO AL RIADATTAMENTO

62. Quando tutti gli obblighi posteriori alla liberazione sono assolti, i servizi di probation devono poter proseguire, quando la legislazione nazionale lo permette, ad offrire un aiuto al riadattamento agli ex-delinquenti che ne fanno richiesta, per aiutarli a vivere una vita nel rispetto della legge.

IL LAVORO DI PROBATION CON GLI AUTORI DI REATO DI NAZIONALITÀ STRANIERA, E I CITTADINI NAZIONALI SANZIONATI ALL'ESTERO

63. I servizi di probation offrono servizi accessibili agli autori di reato di nazionalità straniera, in particolare per quanto

riguarda la supervisione in area penale esterna ed il reinserimento.

64. Quando esistono disposizioni che prevedono il trasferimento degli interventi di probation riguardanti autori di reato di nazionalità straniera, questi devono essere informati dei loro diritti in merito. Deve essere stabilita e mantenuta – quanto più possibile – una cooperazione stretta e continua con i servizi di probation del paese di origine per facilitare la supervisione necessaria al ritorno del delinquente nel suo paese.
65. I servizi di probation devono tendere a facilitare, con l'accordo delle autorità nazionali, i contatti ed il sostegno già stabiliti con i cittadini nazionali sanzionati all'estero a loro noti, e ad incoraggiarli ad usare i servizi di sostegno adeguati al loro ritorno.

PARTE V

IL PROCESSO DI SUPERVISIONE

VALUTAZIONE (ASSESSMENT) ²

66. Prima e durante la messa in atto della supervisione di un autore di reato, quest'ultimo è oggetto, all'occorrenza, di una valutazione che analizza in maniera sistematica ed approfondita la sua situazione particolare, compresi i

² Valutazione intesa come *Assessment*: si veda glossario al termine della presente Raccomandazione. [N.d.T.]

rischi, i fattori positivi ed i bisogni, gli interventi necessari per soddisfare tali bisogni ed anche una valutazione della risposta dell'autore di reato a tali interventi.

67. Per quanto possibile, gli autori di reato devono avere la possibilità di partecipare attivamente a tale valutazione formale; ciò comporta, in particolare, che si tenga in dovuto conto il loro parere ed i loro auspici personali, così come le loro qualità personali ed il loro senso di responsabilità per evitare la recidiva.
68. Gli autori di reato sono informati in merito alla procedura ed alle conclusioni della valutazione.
69. La valutazione è un processo continuo la cui esattezza e pertinenza devono essere esaminate periodicamente.
70. La valutazione è raccomandata:
 - a) Nel momento in cui è determinata la pena o la misura più appropriata o allorché si prevede una soluzione diversa dalla procedura penale formale;
 - b) All'inizio di un periodo di supervisione,
 - c) In caso di cambiamenti importanti nella vita dell'autore di reato;
 - d) Allorché si prevede di modificare la natura o il livello di supervisione;
 - e) Al termine della misura di supervisione
71. Il personale deve essere formato per effettuare valutazioni conformemente alle presenti regole. Quando i sistemi nazionali ricorrono a strumenti di valutazione, il personale deve essere formato per comprendere il

valore potenziale ed il limite di tali strumenti, e per utilizzarli al fine di supportare la propria valutazione professionale.

PIANIFICAZIONE

72. Un piano esecutivo per la messa in atto di tutte le sanzioni e misure è stabilito dalle autorità competenti, e inserito nel fascicolo dell'interessato. Tale piano guida il lavoro dei servizi di probation e permette al personale ed agli autori di reato di valutare i progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi stabiliti.
73. Il piano d'esecuzione è negoziato e stabilito, quanto più possibile, di concerto con l'autore di reato.
74. Il piano si basa sulla valutazione iniziale e presenta gli interventi che saranno messi in atto.
75. Ogni volta che la valutazione è riveduta, anche il piano d'azione, se necessario, deve essere riveduto.

INTERVENTI

76. Lo scopo degli interventi è il reinserimento e la desistenza; essi devono essere costruttivi e proporzionali alla sanzione o misura imposta.
77. I servizi di probation devono poter ricorrere a metodi diversi, basati su un approccio multidisciplinare e su solide conoscenze, scaturite dalla ricerca scientifica in tale ambito.
78. Gli autori di reato devono essere pienamente informati in anticipo di ogni intervento proposto. Tutto deve essere

compiuto per assicurare la loro attiva partecipazione a tali interventi.

79. Per la messa in atto degli interventi e per l'orientamento dell'interessato verso gli organismi opportuni, i servizi di probation ricorrono, all'occorrenza, a servizi di sostegno.
80. Qualunque sia il numero delle persone che operano con un autore di reato, quest'ultimo rientra sotto la responsabilità di un determinato membro del personale. Il ruolo di quest'ultimo è valutare, elaborare e coordinare il piano d'esecuzione generale, assicurare i contatti con l'autore di reato e controllare il rispetto del dispositivo. Tale modo di funzionamento è ancor più importante nei casi in cui gli autori di reato sono oggetto di molteplici interventi o allorché più organismi sono coinvolti.

VALUTAZIONE (EVALUATION)³

81. I progressi compiuti dell'autore di reato sono valutati ad intervalli di tempo regolari e si ripercuotono sul piano di esecuzione per la rimanente durata della supervisione. La valutazione è inserita nel fascicolo dell'interessato e, se necessario, è allegata al rapporto di supervisione indirizzato all'autorità decisionale.
82. La valutazione riflette anche in quale misura il piano d'azione è stato definito, messo in atto ed ha prodotto gli effetti attesi. I servizi di probation sono abilitati a proporre all'autorità

³ Valutazione come *Evaluation*: si veda glossario al termine della presente Raccomandazione. [N.d.T.]

decisionale di modificare le modalità di supervisione o di porre fine a quest'ultima, allorché ciò risulti opportuno.

83. Si deve allegare alla valutazione il parere dell'autore di reato, relativamente alla pertinenza della supervisione.
84. Al termine del periodo di supervisione, si effettua una valutazione finale. Gli autori di reato devono essere informati che tale valutazione resterà nel loro fascicolo e potrà essere usata in seguito.

ESECUZIONE E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

85. I servizi di probation fanno in modo che gli autori di reato rispettino attivamente la supervisione di cui sono oggetto e tutti gli obblighi imposti loro. Per ottenere la collaborazione degli autori di reato, i servizi di probation evitano di ricorrere alla sola prospettiva di sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi.
86. Gli autori di reato sono ampiamente informati di ciò che da essi ci si aspetta, dei doveri e delle responsabilità del personale di probation e delle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi prescritti.
87. Allorché l'autore di reato non rispetta gli obblighi imposti, il personale di probation deve reagire in maniera attiva e rapida. La reazione deve tenere pienamente conto delle circostanze del mancato rispetto di tali obblighi.

FASCICOLI, INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

88. Tutti i servizi di probation redigono un resoconto formale, preciso ed aggiornato del loro lavoro. Tale resoconto

comprende normalmente i dati personali delle persone interessate, che sono necessari per l'esecuzione della sanzione o misura imposta, una storia dei contatti degli interessati con i servizi di probation e le azioni intraprese nel loro caso. Contiene anche le valutazioni effettuate all'inizio, i piani di esecuzione, gli interventi e le valutazioni conclusive.

89. I fascicoli individuali sono sottoposti ai principi di riservatezza e tutela dei dati, così come previsti dalla legislazione nazionale. Le informazioni confidenziali possono essere comunicate solo agli organismi interessati, conformemente a rigorose procedure di trattamento e di utilizzo a scopi ben definiti.
90. I fascicoli individuali sono un mezzo importante per garantire la responsabilità di tutti gli attori coinvolti. Essi devono essere controllati con regolarità dalla direzione ed essere presentati su richiesta in occasione di ispezioni e controlli formali.
91. I servizi di probation devono essere in grado di informare la giustizia e le altre autorità competenti delle azioni in corso, dei progressi dell'autore di reato e di quanto questi rispetta gli obblighi.
92. L'autore di reato ha accesso ai propri fascicoli nella misura in cui ciò è previsto dalla legislazione nazionale e non reca pregiudizio al diritto di terze persone alla riservatezza. L'autore di reato ha il diritto di contestare il contenuto di tali fascicoli.

PARTE VI

ALTRE MISSION DEI SERVIZI DI PROBATION

LAVORO CON LE VITTIME

93. Se i servizi di probation intervengono anche con le vittime di reato, devono aiutarle a superare le conseguenze del reato subito, tenendo conto della diversità dei loro bisogni.
94. Se necessario, i servizi di probation si mettono in contatto con i servizi di aiuto alle vittime per fare in modo che i bisogni di queste ultime siano presi in considerazione.
95. Se i servizi di probation devono entrare in contatto con le vittime e/o chiedono il loro parere, queste ultime devono essere chiaramente informate che le decisioni relative alla sanzione degli autori di reato sono adottate in funzione di numerosi fattori e non solamente in funzione del danno arrecato ad una certa vittima.
96. Anche se i servizi di probation non lavorano direttamente con le vittime, i loro interventi devono rispettare i diritti ed i bisogni di queste ultime, e mirare a sensibilizzare l'autore di reato al danno arrecato alle vittime, e condurlo ad assumerne la responsabilità.

PRASSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

97. Se i servizi di probation sono coinvolti in procedimenti di giustizia riparativa, i diritti e le responsabilità degli autori di reato, delle vittime e della collettività devono essere chiaramente definiti e riconosciuti. Una formazione adeguata deve essere proposta al personale di probation. Qualunque sia la forma di intervento scelta, lo scopo

principale deve essere quello di riparare il danno provocato.

PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ

98. Quando la legislazione nazionale lo prevede, la perizia e l'esperienza dei servizi di probation devono essere usate per lo sviluppo di strategie di riduzione della criminalità. Ciò può assumere la forma di interventi comuni e di partenariati.

PARTE VII

PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DI RECLAMI, ISPEZIONI E CONTROLLO

99. La legislazione nazionale prevede procedure chiare, accessibili ed efficaci per istruire i reclami relativi alla prassi di probation, e per rispondere a questi.
100. Tali procedure devono essere eque ed imparziali.
101. In tutti i casi, il richiedente è debitamente informato riguardo lo stato di avanzamento della procedura e delle conclusioni dell'istruttoria.
102. I servizi di probation fanno in modo che siano attivati sistemi interni affidabili per poter controllare e migliorare il proprio funzionamento, e per fare in modo che questo corrisponda ai criteri necessari.
103. I servizi di probation sono responsabili di fronte alle autorità competenti e sono sottoposti a regolari ispezioni da parte del governo e/o ad un controllo indipendente.

Sono tenuti a collaborare pienamente con tali controlli. I risultati del controllo degli organismi indipendenti devono essere resi pubblici.

PARTE VIII
RICERCA SCIENTIFICA, VALUTAZIONE,
AZIONE NEI CONFRONTI DEI MEDIA
E DELL'OPINIONE PUBBLICA

104. La politica e la prassi in materia di probation devono, per quanto possibile, basarsi sui fatti. Le autorità forniscono le risorse necessarie ad una ricerca scientifica e ad una valutazione rigorosa.
105. La revisione delle leggi, delle politiche e delle prassi esistenti si basa su solide conoscenze e studi scientifici che rispondono ai criteri approvati a livello nazionale.
106. Informazioni concrete relative al lavoro dei servizi di probation sono comunicate con regolarità ai media ed all'opinione pubblica, che devono essere informati in merito agli scopi ed ai risultati di tale lavoro, perché siano compresi meglio il ruolo e l'importante mission di quei servizi nella società.
107. Le autorità competenti sono incoraggiate a pubblicare rapporti regolari sulle evoluzioni osservate nell'ambito della probation.
108. Le dichiarazioni ufficiali che illustrano le politiche e le prassi dei servizi di probation sono messe a disposizione

degli altri organismi, degli utenti dei servizi e dell'opinione pubblica, a livello sia nazionale che internazionale, in modo tale da favorire la fiducia e migliorare le norme e la prassi in materia di probation.



GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI

Aiuto al riadattamento: processo che consiste nel reintegrare in maniera volontaria nella società un autore di reato, dopo la sua uscita definitiva dal carcere, in maniera positiva, pianificata e inquadrata. Nelle presenti regole, tale termine è distinto dal termine “reinserimento”, che fa riferimento ad un intervento previsto dalla legge e messo in atto dopo la liberazione.

Valutazione (*Assessment*): processo di stima dei rischi, dei bisogni e dei punti di forza di un autore di reato prima di preparare un intervento e/o di fornire pareri ad autorità giudiziarie o ad altre autorità competenti. Questa valutazione cerca inoltre di individuare le cause del reato e di vedere se si possono adottare misure per ridurre i rischi di recidiva.

Assistenza: deve fare parte integralmente della supervisione, a fianco del controllo. Generalmente, essa copre uno o più dei seguenti servizi: un aiuto per trovare un alloggio, un lavoro, una formazione, un aiuto alla famiglia, ecc. In taluni sistemi giuridici, l’assistenza può essere fornita da servizi distinti.

Autore di reato: qualunque persona sospettata di aver commesso o che ha effettivamente commesso un reato. Ai fini della presente raccomandazione, e senza pregiudizio della presunzione di innocenza e della determinazione della colpevolezza per mezzo di una decisione di giustizia, con il termine “autore di reato” si intende qualunque persona che è oggetto di una procedura penale.

Autorità decisionale: qualunque autorità decisionale, amministrativa o di altro tipo, abilitata dalla legge a pronunciare o revocare una sanzione o una misura applicata in area penale esterna, o a modificare le condizioni e gli obblighi ad essa collegati.

Autorità giudiziaria: sono i tribunali, i giudici o i procuratori.

Volontario: persona che fornisce a titolo gratuito servizi collegati al probation. I volontari possono, tuttavia, percepire una piccola somma a titolo di rimborso delle spese legate al loro lavoro.

Condizioni ed obblighi: insieme delle prescrizioni che accompagnano la sanzione o la misura imposta dall'autorità decisionale e che ne fanno parte integrante.

Controllo: indica le attività che si limitano a verificare o ad assicurare il rispetto effettivo da parte dell'autore di reato dell'insieme delle condizioni o obblighi imposti dalla sanzione o dalla misura. In linea generale, tali attività comprendono il ricorso effettivo o la minaccia di ricorrere alle sanzioni o a misure più restrittive in caso di violazione di tali condizioni od obblighi. Il concetto di controllo è più stretto rispetto a quello di supervisione.

Desistenza: processo tramite il quale, con o senza l'intervento dei servizi di giustizia penale, l'autore di reato pone un termine alle sue attività delinquenti e conduce una vita nel rispetto della legge, sviluppando il suo capitale umano (ad esempio le sue capacità individuali e le sue conoscenze) ed il suo capitale sociale (ad esempio il lavoro, la creazione di una famiglia, i rapporti ed i legami sociali, e l'impegno nella società civile).

Legge nazionale: non solo l'insieme dei testi di legge adottati dal legislatore nazionale, ma anche tutti gli altri testi regolamentari e testi di applicazione di tali leggi, così come la giurisprudenza delle corti e dei tribunali, nella misura in cui queste forme di creazione della legge sono riconosciute dal sistema giuridico nazionale.

Valutazione (*Evaluation*): esame approfondito della misura in cui gli obiettivi definiti in precedenza sono stati raggiunti. Tale processo conduce alla decisione su cosa occorre fare in seguito.

Esecuzione: insieme degli aspetti pratici dell'azione dei servizi di probation che mira a garantire che una sanzione o misura in area penale esterna sia messa in atto come si deve.

Intervento: ogni azione intrapresa per assicurare la supervisione degli autori di infrazione, prenderli in carico, offrire loro assistenza o consiglio per impedire loro di commettere nuovi reati e per aiutarli a vivere nel rispetto delle leggi: di conseguenza, il termine "intervento" non comprende la fornitura di informazioni o la redazione di rapporti.

Liberazione anticipata: comprende qualunque forma di uscita dal carcere prima che la pena detentiva sia stata completamente scontata, quali la libertà provvisoria, la liberazione condizionale o la grazia condizionale.

Giustizia riparativa: comprende approcci e programmi basati su diversi postulati: *a.* la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima; *b.* occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; *c.* gli autori di

reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni; *d.* le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato e; *e.* la comunità è tenuta a contribuire a tale processo.

Reclamo: indica sia un ricorso presso un'autorità giudiziaria sia un ricorso presso un organo amministrativo.

Prevenzione della criminalità: ogni politica e prassi messa in atto dai servizi della giustizia penale e da altri servizi competenti allo scopo di prevenire (o quanto meno di limitare) i reati.

Probation: tale termine descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e pronunciate nei confronti di un autore di reato. Essa consiste in tutta una serie di attività e di interventi, che comprendono supervisione, consiglio ed assistenza allo scopo di reintegrare socialmente l'autore di reato nella società e di contribuire alla sicurezza pubblica.

Reinserimento: comincia durante il periodo di detenzione. È il processo che conduce il detenuto a reintegrare la società in maniera positiva e ben guidata. Ai fini delle presenti regole, il termine "reinserimento" si riferisce al periodo di supervisione dopo la scarcerazione dell'autore di reato, mentre questi è ancora oggetto di determinati obblighi previsti dalla legge – ad esempio un periodo di liberazione condizionale. È opportuno distinguere tale termine dal termine "aiuto al riadattamento".

Reintegrazione: è un concetto ampio, che comprende una grande varietà di interventi tutti mirati a incoraggiare la

desistenza ed a ristabilire l'autore di reato in quanto persona che conduce una vita nel rispetto della legge.

Sanzioni e misure applicate in area penale esterna: sanzioni e misure che mantengono l'autore di reato nella società libera e comportano determinate restrizioni di libertà tramite l'imposizione di condizioni e/o di obblighi. L'espressione indica le sanzioni decise da un'autorità giudiziaria o amministrativa e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o in luogo di tale sanzione, così come le modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di un istituto penitenziario.

Servizio di probation: ogni organismo designato dalla legge per adempiere i compiti e le responsabilità sopra citate. A seconda del sistema nazionale, il lavoro del servizio di probation può comprendere anche la trasmissione di informazioni e pareri alle autorità giudiziarie ed alle altre autorità decisionali per aiutarle a prendere decisioni eque e con cognizione di causa; il consiglio e l'assistenza agli autori di reato durante la detenzione per preparare la liberazione ed il reinserimento; l'assistenza alle persone in liberazione anticipata ed il controllo di queste; interventi di giustizia riparativa; e l'offerta di un'assistenza alle vittime di reato.

Supervisione: indica sia le attività di assistenza svolte da o per un'autorità di esecuzione allo scopo di mantenere l'autore di reato all'interno della collettività sia le azioni intraprese per garantire che l'autore di reato rispetti le condizioni e gli obblighi che gli sono stati imposti, compreso un controllo, all'occorrenza. La supervisione può essere obbligatoria o volontaria (su richiesta degli autori di reato).

Supervisione posteriore alla scarcerazione: supervisione durante la liberazione anticipata.

Vittima: ogni persona fisica che ha subito un danno, compresa una lesione alla sua integrità fisica o mentale, una sofferenza morale o un pregiudizio economico, causato da atti o omissioni che violano il diritto penale. Il termine “vittima” comprende anche, all’occorrenza, i parenti più prossimi o le persone a carico della vittima diretta.

Tradotto da:

Andrea Beccarini

Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali - DAP

Stampa ed Editing a cura del Centro Riproduzione del DAP